

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ODCEC di Monza - 2 marzo 2018

Maria Nives Iannaccone

Fondazioni e Associazioni ETS

Imposte indirette degli ETS

TITOLO IV

Gerarchia delle norme applicabili

L'art. 3 del Codice del Terzo settore stabilisce la gerarchia delle norme applicabili:

- a) norme speciali
- b) codice del terzo settore
- c) codice civile

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Caratteristiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- Deve essere accessibile a tutti con modalità telematica;
- Ha operatività su base regionale: l'individuazione della struttura idonea alla sua gestione compete alle Regioni e alle Province autonome;
- E' formato da sette sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato b) Associazioni di promozione sociale
 - c) Enti filantropici d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
 - e) Reti associative f) Società di mutuo soccorso g) Altri enti del Terzo settore

Funzioni del RUN:

- a) pubblicità
- b) identificazione degli ETS
- c) opponibilità ai terzi degli atti ivi iscritti, annotati o depositati
- d) l'iscrizione al RUN ha efficacia costitutiva per le fondazioni e per le associazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica

Acquisto della personalità giuridica: art. 22 del CdTS

- Forma obbligata: atto pubblico (richiesta anche per Enti filantropici e Centri Servizi per il Volontariato)
- Il notaio è competente a verificare la sussistenza delle condizioni di legge sia in fase costitutiva che in fase di successive modifiche
- Oggetto della verifica del Notaio: la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del CdTS con riferimento alla sua natura di ETS, nonché del patrimonio minimo
- Il Notaio è tenuto a depositare l'atto presso il RUN entro i venti giorni dal suo ricevimento
- Con l'iscrizione l'ente assume la personalità giuridica e con quella la piena autonomia patrimoniale

Patrimonio minimo

La nuova normativa richiede, in sede di costituzione, una somma liquida e disponibile:

- a) di euro 30.000 per le fondazioni
- b) di euro 15.000 per le associazioni.

Se si tratta di beni diversi dal denaro (materiali e immateriali) è necessaria la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti all'apposito registro.

Sono dettate norme a tutela dell'integrità del patrimonio durante la vita dell'ente.

Elementi dell'atto costitutivo

Elementi dell'atto costitutivo sono:

- a) la denominazione dell'ente
- b) l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite
- c) l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- d) la sede legale
- e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- g) i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- i) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- j) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- k) la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

Ammissione degli associati

I criteri stabiliti dallo statuto per l'ammissione degli associati devono essere non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

Competente ad ammettere il nuovo associato è l'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato; l'interessato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea o altro organo appositamente eletto.

Il diritto di voto spetta a chi è iscritto nel libro degli associati da tre mesi.

E' previsto l'intervento in assemblea anche per telecomunicazione.

È possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Ogni associato ha diritto ad un voto, con un'eccezione: se l'associato è ente del terzo settore può avere sino ad un massimo di cinque voti (norma inderogabile).

E' ammessa la delega; sino ad un massimo di tre o di cinque (in presenza di non meno di 500 associati).

Se previsto per statuto, nelle associazioni con non meno di 500 associati, sono ammesse le assemblee separate in caso di specifiche materie, di particolare categorie di associati o quando l'attività si svolge in più ambiti territoriali..

Competenze inderogabili dell'assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Organo Amministrativo

Nelle associazioni competente alla nomina degli amministratori è l'assemblea.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere persona fisica associata oppure indicata dagli enti associati.

Lo statuto può attribuire la facoltà di nomina ad altri ETS o enti non profit, ad enti ecclesiastici a lavoratori o utenti dell'ente purchè la maggioranza sia di nomina assembleare.

Si possono prevedere requisiti speciali di onorabilità professionalità e indipendenza (applicabile anche a Fondazioni).

Eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili se non sono iscritte al RUN (applicabile anche a Fondazioni).

In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter c.c. (applicabile anche a Fondazioni).

Per le Fondazioni non viene indicato alcun soggetto tenuto alla nomina degli amministratori.

Responsabilità degli organi interni

In ordine alla responsabilità degli:

amministratori, direttori, componenti dell'organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti, curatore del fallimento, commissario liquidatore e commissario straordinario si applicano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

E' prevista la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

La norma è applicabile sia alle fondazioni che alle associazioni riconosciute e non riconosciute.

Organo di controllo

Nelle fondazioni l'organo di controllo è sempre obbligatorio; può essere anche monocratico.

Nelle associazioni sia riconosciute che non riconosciute è invece obbligatorio - anche monocratico - solo se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 110.000 euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 220.000 euro

c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 5 unità.

L'organo di controllo è sempre obbligatorio quando sono costituiti dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10 che richiama la disciplina dell'art. 2447 bis c.c.)

Revisore legale dei conti

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro è obbligatoria:

A) quando siano stati costituiti patrimoni destinati

B) quando l'ente superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 1.100.000 euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 2.200.000 euro

c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 12 unità

La norma è applicabile a fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute.

IMPOSTA DI REGISTRO: art. 82 del CdTS

Atti costitutivi e modificativi: imposta fissa nella misura di euro 200

Atti modificativi relativi a trasformazione/fusione/scissione: imposta fissa nella misura di euro 200

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento: imposta fissa nella misura di euro 200 a condizione che i beni siano direttamente utilizzati entro i cinque anni dal trasferimento e che l'ETS renda nell'atto apposita dichiarazione in tal senso.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento: imposte fisse ipotecarie e catastali nella misura di euro 200 ciascuna qualora sussistano le medesime condizioni previste per l'applicazione dell'imposta fissa di registro

Atti traslativi a titolo gratuito: effettuati a favore di ETS (escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria): non saranno soggetti a imposte ipotecarie e catastali se i beni ricevuti sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria

Atti societari anche relativi a trasformazione/fusione/scissione: imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

I trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di ETS (escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria) non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni se i beni ricevuti sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria (secondo comma art. 82 CdTS).

IMPOSTA DI BOLLO

si prevede in pratica una totale esenzione dalla imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS.

IMU E TASI

L'art. 82 prevede esenzione da IMU e TASI per gli immobili posseduti e utilizzati (devono pertanto sussistere entrambe le condizioni) esclusivamente per lo svolgimento delle attività non commerciali indicate dalla stessa norma (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).

Inoltre gli enti territoriali possono ridurre sino alla esenzione per gli ETS non commerciali le imposte.